

# COMUNE DI JOVENÇAN

Regione Autonoma Valle d'Aosta

# Regolamento del Consiglio comunale

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 30 del 15 luglio 1997 (Visto CO.RE.CO n. 2767 del 29 settembre 1997) Modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 1 del 23 gennaio 1998 (Esecutiva ai sensi dell'art. 26 della L.r. 73/1993) Modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 12 del 21 marzo 2005 Modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 36 del 28 ottobre 2016

# **INDICE**

Titolo I – Disposizioni preliminari	. 1
Art. 1 - Finalità	. 1
Art. 2 - Interpretazione del regolamento	. 1
Art. 3 - Durata in carica del Consiglio	. 1
Art. 4 - Prima adunanza del Consiglio	. 1
Art. 5 - Sede delle adunanze	. 2
Titolo II – Costituzione del Consiglio	. 2
Art. 6 - Convalida delle elezioni	. 2
Art. 7 - Verifica delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità	. 2
Titolo III - Elezione del Sindaco e della Giunta	. 2
Art. 8 - Elezione del Sindaco, del Vicesindaco e degli Assessori	. 2
Titolo IV - Organi del Consiglio e loro attribuzioni	. 3
Art. 9 - Presidenza delle adunanze	. 3
Art. 10 - Compiti e poteri del presidente del Consiglio	. 3
Art. 11 - Gruppi consiliari	. 4
Art. 12 - Commissioni consiliari	. 4
Titolo V – Consiglieri comunali	. 5
Art. 13 - Riserva di legge	. 5
Art. 14 - Diritto d'informazione e di accesso agli atti amministrativi	. 5
Art. 15 - Diritto al rilascio di copie di atti e documenti	. 5
Art. 16 - Astensione obbligatoria	. 6
Art. 17 - Dimissioni	. 6
Art. 18 - Diritto d'iniziativa	. 6
Art. 19 - Definizione dell'interrogazione	. 7
Art. 20 - Presentazione delle interrogazioni	. 7
Art. 21 - Limitazione del numero delle interrogazioni	. 7
Art. 22 - Svolgimento delle interrogazioni	. 7
Art. 23 - Replica dell'interrogante	
Art. 24 - Interrogazioni con risposta scritta	
Art. 25 - Definizione dell'interpellanza	
Art. 26 - Presentazione delle interpellanze	

Art. 27 - Limitazione del numero delle interpellanze	8
Art. 28 - Svolgimento delle interpellanze	9
Art. 29 - Definizione della mozione	9
Art. 30 - Presentazione delle mozioni	9
Art. 31 - Limitazione del numero delle mozioni	9
Art. 32 - Svolgimento delle mozioni	10
Art. 33 - Presentazione di emendamenti	10
Art. 34 - Mozioni di sfiducia alla Giunta	10
Art. 35 - Ritiro delle mozioni	11
Art. 36 - Svolgimento contemporaneo	11
Art. 37 - Ammissibilità delle interrogazioni, delle interpellanze e delle mozioni	11
Art. 38 - La risoluzione	11
Titolo VI – Funzionamento del Consiglio	12
Art. 39 - Convocazione del Consiglio	12
Art. 40 - Avviso di convocazione	12
Art. 41 - Modalità e termini di consegna dell'avviso di convocazione	12
Art. 42 - Ordine del giorno	13
Art. 43 - Deposito degli atti	14
Art. 44 - Adunanze di prima convocazione	14
Art. 45 - Adunanze di seconda convocazione	14
Art. 46 - Adunanze pubbliche e segrete	15
Art. 47 - La partecipazione del Segretario comunale	15
Art. 48 - Redazione e firma del verbale dell'adunanza	15
Art. 49 - Disciplina delle sedute	16
Art. 50 - Sospensione e scioglimento delle sedute	16
Art. 51 - Disciplina dello spazio riservato al pubblico	17
Art. 52 - Forma e contenuti delle deliberazioni	17
Art. 53 - Approvazione, revoca e modifica delle deliberazioni	17
Art. 54 - Inizio della discussione	18
Art. 55 - Interruzione della discussione.	18
Art. 56 - Facoltà di parlare e durata degli interventi	18
Art. 57 - Proposte di articoli aggiuntivi e di emendamenti	19
Art. 58 - Discussione degli emendamenti	19
Art. 59 - Fatto personale	20

Art. 60 - Richiamo all'argomento	20
Art. 61 - Mozioni d'ordine	20
Art. 62 - Questione pregiudiziale e sospensiva	20
Art. 63 - Chiusura della discussione	21
Art. 64 - Correzioni formali	21
Art. 65 - Modi di votazione	21
Art. 66 - Votazioni in forma palese	21
Art. 67 -Votazione a scrutinio segreto	22
Art. 68 - Esito delle votazioni	23
Art. 69 - Votazione dei progetti di regolamento	23
Art. 70 - Votazione delle proposte di provvedimenti amministrativi	24
Art. 71 - Facoltà di parlare durante la votazione	24
Titolo VII - Termine della Consiliatura	24
Art. 72 - Effetti della fine consiliatura	24
Art. 73 - Termine della consiliatura	24
Art. 74 - Archivio del Consiglio	24
Titolo VIII - Anagrafe patrimoniale	25
Art. 75 - Istituzione dell'anagrafe patrimoniale	25
Art. 76 - Modalità per l'accertamento della veridicità	25
Art. 77 - Procedura di accertamento	25
Titolo IX - Disposizioni finali	26
Art. 78 - Modificazioni al regolamento	
Art. 79 - Entrata in vigore	

# Titolo I - Disposizioni preliminari

#### Art. 1 - Finalità

1. Il Consiglio organizza l'esercizio delle proprie funzioni e i suoi lavori secondo il presente regolamento, adottato nel rispetto delle norme previste dalle leggi regionali 9 febbraio 1995, n. 4 e 7 dicembre 1998, n. 54 e successive modifiche ed integrazioni, nonché dai principi stabiliti dallo Statuto comunale.

#### Art. 2 - Interpretazione del regolamento

 Quando nel corso delle adunanze si presentano situazioni che non sono disciplinate dalla legge, dallo Statuto comunale o dal presente regolamento oppure quando vengono sollevate eccezioni relative all'interpretazione di norme contenute nel presente regolamento, la decisione è adottata dal Sindaco, che si ispira ai principi generali dei predetti ordinamenti, udito il parere del Segretario comunale.

## Art. 3 - Durata in carica del Consiglio

- 1. Il Consiglio dura in carica cinque anni, sino all'elezione del nuovo Consiglio.
- 2. Dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, il Consiglio si limita ad adottare gli atti urgenti e improrogabili. Tali atti devono contenere l'indicazione dei motivi d'urgenza che ne hanno resa necessaria l'adozione.

## Art. 4 - Prima adunanza del Consiglio

- 1. La prima adunanza del Consiglio successiva alle elezioni è convocata entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione. In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione, provvede in via sostitutiva il presidente della Regione.
- 2. Nella prima adunanza, la presidenza provvisoria dell'assemblea è assunta dal Consigliere che ha ottenuto all'atto dell'elezione la maggiore cifra individuale ai sensi del comma 8bis dell'art. 53 della l.r.4/1995.
- 3. Nella prima adunanza e, ove risulti necessario, in quelle immediatamente successive, il Consiglio procede:
  - a) alla convalida delle elezioni dei consiglieri;
  - b) all'elezione del Sindaco, del Vicesindaco e degli Assessori;
  - c) all'approvazione degli indirizzi generali di governo;
  - d) alla nomina della Commissione elettorale comunale.

#### Art. 5 - Sede delle adunanze

- 1. Le adunanze del Consiglio si tengono, di norma, presso la sede comunale, in apposita sala.
- 2. Il Sindaco, previa deliberazione della Giunta, può stabilire che l'adunanza del Consiglio si tenga eccezionalmente in luogo diverso dalla sede comunale, purché all'interno del territorio comunale.
- 3. La sede dove si tiene l'adunanza del Consiglio deve essere sempre indicata nell'avviso di convocazione.

# Titolo II - Costituzione del Consiglio

#### Art. 6 - Convalida delle elezioni

- 1. Al Consiglio è riservata la convalida delle elezioni dei propri componenti.
- 2. Il Consiglio, nell'adunanza immediatamente successiva alle elezioni, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, ancorché non sia stato prodotto alcun reclamo, deve esaminare la condizione degli eletti e, quando sussista qualcuna delle cause di ineleggibilità previste dalla legge, adotta le procedure previste dalle disposizioni regionali vigenti in materia.

## Art. 7 - Verifica delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità

1. Per la verifica delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità e per gli adempimenti conseguenti si applicano le disposizioni regionali vigenti in materia.

## Titolo III - Elezione del Sindaco e della Giunta

#### Art. 8 - Elezione del Sindaco, del Vicesindaco e degli Assessori

- 1. Il Sindaco è eletto dal Consiglio comunale tra i propri componenti, nella prima seduta successiva alle elezioni comunali, subito dopo la convalida degli eletti, e comunque entro trenta giorni dalla proclamazione degli eletti o dalla data in cui si è verificata la vacanza.
- 2. Il Sindaco, che assume le proprie funzioni all'atto della sua elezione, presta giuramento davanti al Consiglio comunale nella stessa seduta in cui viene eletto.
- 3. Il candidato alla carica di Sindaco:
  - a) illustra al Consiglio il programma di governo;
  - b) propone il numero e l'articolazione degli Assessorati;
  - c) propone i nominativi dei componenti la Giunta, indicando tra essi il Vicesindaco.

- 4. L'elezione del Sindaco, del Vicesindaco e degli Assessori si effettua a scrutinio palese a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
- 5. Dopo l'elezione del Sindaco, il Consiglio, su proposta del Sindaco stesso, elegge, con un'unica votazione, gli Assessori.
- 6. L'elezione degli Assessori si effettua a scrutinio palese e a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati e avviene esprimendo un si o un no sulla proposta complessiva formulata dal Sindaco; si osservano le procedure previste dall'art. 25 bis della legge regionale 54/1998.

# Titolo IV - Organi del Consiglio e loro attribuzioni

#### Art. 9 - Presidenza delle adunanze

- 1. Il Sindaco esercita, per legge, le funzioni di presidente del Consiglio. Il Vicesindaco assiste il Sindaco, collabora con lui e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.
- 2. Verificandosi il contemporaneo impedimento del Sindaco e del Vicesindaco, le funzioni di presidente del Consiglio sono assunte dall'Assessore che ha ottenuto la maggior cifra individuale all'atto dell'elezione.

## Art. 10 - Compiti e poteri del presidente del Consiglio

- 1. Nell'esercizio delle sue funzioni di presidente del Consiglio, il Sindaco rappresenta l'intero Consiglio, ne tutela la dignità del ruolo e assicura l'esercizio delle funzioni allo stesso attribuite dalla legge e dallo Statuto comunale.
- 2. Il Sindaco convoca il Consiglio, apre, sospende, chiude le sedute e ne mantiene l'ordine, concede la facoltà di parlare ai singoli consiglieri, dirige e tempera le discussioni e ne stabilisce il termine, impone l'osservanza del presente regolamento, presenta le questioni, annunzia il risultato delle votazioni, predispone e provvede per il buon andamento dei lavori del Consiglio.
- 3. Il Sindaco si ispira a criteri di imparzialità, intervenendo a difesa delle prerogative del Consiglio e dei singoli consiglieri.

## Art. 11 - Gruppi consiliari

- 1. I consiglieri eletti nella medesima lista formano, di regola, un gruppo consiliare.
- 2. Ciascun gruppo è costituito da almeno tre consiglieri. Nel caso in cui una lista presentata alle elezioni abbia avuto eletto un solo consigliere, a questo sono riconosciute le prerogative e la rappresentanza spettanti ad un gruppo consiliare.
- 3. I singoli gruppi devono comunicare per iscritto al Segretario comunale il nome del capogruppo, entro il giorno precedente la prima riunione del Consiglio neo-eletto. Con la stessa procedura dovranno essere segnalate al Segretario comunale le variazioni della persona del capogruppo. In mancanza di tali comunicazioni viene considerato capogruppo il consigliere non componente la Giunta che abbia riportato il maggior numero di voti per ogni lista.
- 4. Il consigliere che intende appartenere ad un gruppo diverso da quello in cui è stato eletto deve darne comunicazione al Sindaco allegando la dichiarazione di accettazione del capo del nuovo gruppo.
- 5. Il consigliere che si distacca dal gruppo in cui è stato eletto e non aderisce ad altri gruppi non acquisisce le prerogative spettanti ad un gruppo consiliare. Qualora più consiglieri vengano a trovarsi nella predetta condizione, essi possono costituire un gruppo misto che elegge al suo interno il capogruppo. Della costituzione del gruppo misto deve essere data comunicazione per iscritto al Sindaco, da parte dei consiglieri interessati.

#### Art. 12 - Commissioni consiliari

- 1. Il Consiglio può costituire al suo interno Commissioni consigliari speciali o d'inchiesta per l'esame di particolari questioni.
- 2. Le Commissioni consiliari speciali o d'inchiesta sono nominate dal Consiglio con votazione a scrutinio palese, su proposta del Sindaco.
- 3. La composizione delle Commissioni speciali d'inchiesta è determinata, per quanto possibile, con criterio di proporzionalità e in ogni Commissione deve essere rispettato il rapporto tra maggioranza e minoranza.
- 4. Le Commissioni speciali o d'inchiesta durano in carica fino al compimento del loro mandato, ma non oltre il termine della consiliatura. Nel loro atto costitutivo devono essere definiti la durata, l'ambito di operatività, gli obiettivi e le modalità di scioglimento.
- 5. Le Commissioni speciali o d'inchiesta sono convocate per la prima volta dal Sindaco per l'insediamento e la nomina del Presidente.
- 6. Le Commissioni hanno facoltà di far intervenire alle loro sedute coloro che ritengono necessari per avere informazioni e chiarimenti sulle questioni di loro competenza e hanno facoltà di chiedere ai responsabili politici ed amministrativi del Comune informazioni, notizie e documenti necessari per l'espletamento della loro attività.
- 7. Le sedute delle Commissioni sono pubbliche. Le sedute sono segrete esclusivamente per la trattazione di argomenti che comportano apprezzamento del comportamento e della moralità di persone o quando la pubblicità dell'adunanza può arrecare danno agli interessi del Comune.

# Titolo V - Consiglieri comunali

#### Art. 13 - Riserva di legge

1. L'elezione dei consiglieri comunali, la loro durata in carica, il numero dei consiglieri attribuiti al Comune, la loro posizione giuridica, le cause di ineleggibilità, di incompatibilità, di decadenza, di rimozione e di sospensione dalla carica, sono regolati dalla legge.

## Art. 14 - Diritto d'informazione e di accesso agli atti amministrativi

- 1. I consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune tutte le informazioni utili all'espletamento del mandato elettivo; hanno diritto di accesso e di consultazione di tutti gli atti dell'Amministrazione comunale, esclusi quelli riservati per legge o regolamento.
- 2. L'esercizio del diritto di cui al comma 1 è effettuato dai consiglieri richiedendo direttamente le informazioni necessarie al Segretario comunale o a un suo delegato.
- 3. Il diritto di accesso si esercita mediante consultazione e/o estrazione di copia dei documenti amministrativi, anche riferentisi alla fase istruttoria di un procedimento. Il diritto di consultazione comporta il diritto di estrarre copia dai medesimi documenti.
- 4. I consiglieri comunali sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.

## Art. 15 - Diritto al rilascio di copie di atti e documenti

- 1. I consiglieri comunali, in relazione all'esercizio del loro mandato, hanno diritto al rilascio di copia di tutti gli atti dell'Amministrazione comunale, di petizioni presentate dai cittadini e di richieste e proposte avanzate dagli organismi di partecipazione.
- 2. La richiesta delle copie è effettuata, per iscritto, dal consigliere presso la segreteria comunale. Il rilascio delle copie avviene, entro i cinque giorni successivi a quello della richiesta, salvo che non si tratti di atti particolarmente complessi, nel qual caso alla presentazione della richiesta è precisato il maggior termine per il rilascio.
- 3. Il Segretario comunale, qualora rilevi la sussistenza di divieti od impedimenti normativi al rilascio della copia richiesta, ne informa entro il termine di cinque giorni il consigliere interessato, con comunicazione scritta nella quale sono illustrati i motivi che non consentono il rilascio. In caso di conflitto decide il Sindaco.
- 4. Le copie sono rilasciate in carta libera con espressa indicazione che il loro uso è limitato all'esercizio dei diritti connessi alla carica di consigliere comunale, ed in esenzione dei diritti di segreteria, per lo stesso motivo.
- Per le copie di atti e documenti nessun costo può essere addebitabile al consigliere richiedente, fermo restando che il consigliere non dovrà fare in nessun caso uso privato dei documenti acquisiti.

## Art. 16 - Astensione obbligatoria

- 1. I consiglieri devono astenersi dal prendere parte alla discussione e alla votazione di deliberazioni riguardanti interessi propri, del loro coniuge o di loro parenti o affini sino al quarto grado. Il divieto comporta anche l'obbligo di allontanarsi dall'aula durante la trattazione delle deliberazioni in questione.
- 2. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore, del coniuge, di parenti o affini sino al quarto grado.
- 3. I consiglieri obbligati ad astenersi e ad assentarsi ne informano il Segretario comunale che dà atto a verbale dell'avvenuta osservanza di tale obbligo.

#### Art. 17 - Dimissioni

- 1. Le dimissioni dalla carica debbono essere presentate dai consiglieri con comunicazione scritta, indirizzata al Consiglio e allo stesso rimessa tramite il Sindaco.
- 2. Non è prescritto che la comunicazione di dimissioni sia integrata da motivazioni. Se queste sono apposte devono essere formulate in maniera chiara ed esplicita.
- 3. Le dimissioni sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto.
- 4. Il Consiglio procede alla surrogazione in seduta pubblica, previo accertamento dell'insussistenza di condizioni di ineleggibilità e di incompatibilità per il soggetto surrogante.

#### Art. 18 - Diritto d'iniziativa

- 1. I consiglieri hanno diritto d'iniziativa su ogni argomento sottoposto a deliberazione del Consiglio.
- 2. I consiglieri hanno facoltà di presentare proposte di deliberazioni concernenti materie comprese nella competenza del Consiglio ai sensi della legge e dello Statuto comunale.
- 3. La proposta di deliberazione, formulata per iscritto e accompagnata da una relazione illustrativa, ambedue sottoscritte dal consigliere proponente, è inviata al Sindaco il quale la trasmette al Segretario comunale per l'acquisizione dei pareri previsti per legge, e ne informa la Giunta. Se l'istruttoria si conclude favorevolmente, il Sindaco iscrive la proposta all'ordine del giorno del Consiglio.
- 4. I consiglieri hanno inoltre facoltà di presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni e risoluzioni.

## Art. 19 - Definizione dell'interrogazione

1. L'interrogazione consiste nella semplice domanda se un fatto sia vero, se alcuna informazione sia giunta al Sindaco o se sia esatto che la Giunta o i suoi componenti abbiano preso decisioni su determinati oggetti.

#### Art. 20 - Presentazione delle interrogazioni

- 1. I consiglieri che intendono rivolgere interrogazioni alla Giunta ne fanno domanda scritta al Sindaco, senza motivazione.
- 2. Le interrogazioni, per essere iscritte all'ordine del giorno della prima adunanza successiva alla loro presentazione, devono essere depositate o fatte pervenire al Sindaco entro le ore dodici del decimo giorno antecedente il giorno di inizio dell'adunanza stessa. In caso contrario, le interrogazioni saranno iscritte all'ordine del giorno della successiva adunanza.

## Art. 21 - Limitazione del numero delle interrogazioni

- 1. Non possono essere iscritte all'ordine del giorno della stessa adunanza più di tre interrogazioni per ogni consigliere, siano esse sottoscritte singolarmente oppure congiuntamente.
- 2. L'iscrizione all'ordine del giorno delle interrogazioni è effettuata secondo un'equilibrata ripartizione tra i presentatori e i gruppi consiliari, tenuto conto anche del loro ordine cronologico di ricevimento da parte degli uffici del Comune.

#### Art. 22 - Svolgimento delle interrogazioni

- 1. Le interrogazioni sono iscritte all'ordine del giorno con le modalità previste nel successivo art. 41.
- 2. Le interrogazioni riguardanti un argomento iscritto all'ordine del giorno sono discusse al momento della trattazione dell'argomento al quale si riferiscono.
- 3. Il Sindaco o gli Assessori rispondono alle interrogazioni per non più di dieci minuti.
- 4. Qualora l'interrogante non si trovi presente in aula nel momento in cui viene annunciata la sua interrogazione, questa si considera ritirata.

## Art. 23 - Replica dell'interrogante

1. Le dichiarazioni o risposte su ciascuna interrogazione possono dar luogo a replica dell'interrogante, il quale può dichiarare se sia stato o no risposto adeguatamente alla sua

- domanda. Il tempo concesso all'interrogante per queste dichiarazioni non può eccedere i cinque minuti.
- 2. Nel caso in cui l'interrogazione sia stata presentata da più amministratori, il diritto di svolgimento e di replica spettano in ogni caso nei limiti di tempo sopraindicati.

## Art. 24 - Interrogazioni con risposta scritta

- 1. Nel presentare un'interrogazione, i consiglieri possono chiedere di avere una risposta scritta. In questo caso, il Sindaco o gli Assessori danno una risposta scritta entro trenta giorni. Dell'avvenuta risposta è data informazione al Consiglio nella prima seduta utile e il Consiglio ne prende atto senza discussione.
- 2. Se la risposta scritta non giunge nel termine sopra previsto, il Sindaco pone senz'altro l'interrogazione all'ordine del giorno della prima adunanza successiva a tale termine; in tal caso l'interrogazione può essere svolta oralmente.

## Art. 25 - Definizione dell'interpellanza

1. L'interpellanza consiste nella domanda fatta alla Giunta circa i motivi o gli intendimenti della sua condotta su determinate questioni.

## Art. 26 - Presentazione delle interpellanze

- 1. I consiglieri che intendono rivolgere interpellanze ne fanno domanda scritta al Sindaco.
- 2. Le interpellanze sono fatte pervenire al Sindaco e iscritte all'ordine del giorno delle adunanze con le medesime modalità previste per le interrogazioni.

#### Art. 27 - Limitazione del numero delle interpellanze

- 1. Non possono essere iscritte all'ordine del giorno di ogni singola adunanza più di tre interpellanze per ogni Consigliere, siano esse sottoscritte singolarmente o congiuntamente.
- 2. L'iscrizione all'ordine del giorno delle interpellanze presentate da ogni consigliere è effettuata secondo un'equilibrata ripartizione tra i presentatori e i gruppi consiliari, tenuto conto anche del loro ordine cronologico di ricevimento da parte degli uffici del Comune.

## Art. 28 - Svolgimento delle interpellanze

- 1. Le interpellanze sono iscritte all'ordine del giorno delle adunanze subito dopo le interrogazioni.
- 2. Le interpellanze riguardanti un argomento iscritto all'ordine del giorno sono discusse al momento della trattazione dell'argomento al quale si riferiscono.
- 3. L'interpellante può illustrare l'interpellanza stessa. Il tempo concessogli a tale scopo non può eccedere i cinque minuti.
- 4. Dopo le spiegazioni date dal Sindaco o dall' Assessore competente, per non più di dieci minuti, l'interpellante può dichiarare le ragioni per le quali egli sia o no soddisfatto.
- 5. Il tempo concesso all'interpellante per tali dichiarazioni non può eccedere i cinque minuti.
- 6. Nel caso che l'interpellanza sia stata presentata da più consiglieri, il diritto di svolgimento e di replica spetta nei limiti di tempo sopraindicati.
- 7. Qualora l'interpellante o gli interpellanti non si trovino presenti in aula nel momento in cui viene annunciata la loro interpellanza, questa si considera ritirata.
- 8. Nel caso di interpellanza sottoscritta da più consiglieri, se alcuni sono assenti, i presenti possono richiedere il rinvio ad altra seduta.

#### Art. 29 - Definizione della mozione

1. La mozione consiste in una proposta, sottoposta alla decisione del Consiglio, nell'ambito delle competenze per lo stesso stabilite dalla legge e dallo Statuto comunale, riferita all'esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo, alla promozione di iniziative e interventi da parte del Consiglio o della Giunta nell'ambito dell'attività del Comune e degli enti ed organismi allo stesso appartenenti o ai quali partecipa.

#### Art. 30 - Presentazione delle mozioni

1. Ogni consigliere può presentare mozioni secondo le modalità previste per le interrogazioni e le interpellanze, salvo il caso di cui all'art. 34. Le stesse modalità sono osservate per le iscrizioni delle mozioni all'ordine del giorno delle adunanze.

#### Art. 31 - Limitazione del numero delle mozioni

- 1. Non possono essere iscritte all'ordine del giorno di ogni singola adunanza più di tre mozioni per ogni consigliere, siano esse sottoscritte singolarmente oppure congiuntamente.
- 2. L'iscrizione all'ordine del giorno delle mozioni presentate da ogni consigliere è effettuata secondo un'equilibrata ripartizione tra i presentatori e i Gruppi consiliari, tenuto conto anche del loro ordine cronologico di ricevimento da parte degli uffici del Comune.

## Art. 32 - Svolgimento delle mozioni

- 1. Le mozioni sono iscritte all'ordine del giorno delle adunanze con le modalità di cui al successivo art. 41.
- 2. Dopo due eventuali rinvii le mozioni hanno la precedenza nell'ordine del giorno.
- 3. Indipendentemente dal numero dei firmatari, la mozione è illustrata solo dal primo firmatario o da uno degli altri firmatari e per un tempo non superiore a dieci minuti.
- 4. Nella discussione generale possono intervenire, per un tempo non superiore a cinque minuti ciascuno, il Sindaco, gli Assessori e un consigliere per ogni gruppo.
- 5. Sulle mozioni possono essere presentati emendamenti che devono essere illustrati, discussi e votati separatamente, salvo accordo tra i proponenti firmatari.
- 6. Il consigliere che ha illustrato la mozione ha diritto di replica per un tempo non eccedente i cinque minuti. Dopo tale replica un consigliere può intervenire esclusivamente per una dichiarazione di voto.
- 7. La mozione è sottoposta all'approvazione del Consiglio nelle forme previste per la votazione delle deliberazioni. Le mozioni possono concludersi con una risoluzione. Le risoluzioni presentate in riferimento alla materia oggetto delle mozioni sono messe ai voti dopo la votazione delle mozioni.

#### Art. 33 - Presentazione di emendamenti

- 1. Su ciascuna mozione possono essere presentati emendamenti, purché il deposito degli stessi avvenga prima della chiusura della discussione generale. Si osservano, ove applicabili, le procedure di cui all'art. 57.
- 2. Non sono ammessi emendamenti sull'intero testo di una mozione, ma solo emendamenti su parti di essa, tali da non stravolgerne il significato.
- 3. Qualora gli emendamenti ammessi ai sensi del comma 2 siano sostitutivi o soppressivi di uno o più punti della parte dispositiva della mozione e i presentatori della mozione lo richiedano, si pone in votazione il mantenimento del testo.

#### Art. 34 - Mozioni di sfiducia alla Giunta

- 1. La mozione di sfiducia costruttiva nei confronti del Sindaco e della Giunta, ai sensi delle disposizioni regionali vigenti in materia, deve essere sottoscritta da almeno un terzo dei consiglieri assegnati.
- 2. Le mozioni di sfiducia, che non possono essere messe in discussione e votate prima di cinque giorni e non oltre dieci giorni dalla data di presentazione, sono approvate a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, per appello nominale.
- 3. La data di convocazione del Consiglio per la discussione delle mozioni di sfiducia è stabilita dal Sindaco, nel rispetto dei termini di cui al comma 2.

#### Art. 35 - Ritiro delle mozioni

1. Le mozioni, fino alla votazione del testo finale, possono sempre essere ritirate dai proponenti.

## Art. 36 - Svolgimento contemporaneo

- 1. Se non vi sono opposizioni, le interrogazioni, le interpellanze e le mozioni relative a fatti o ad argomenti identici o strettamente connessi possono essere raggruppate e trattate contemporaneamente.
- 2. Qualora una o più mozioni, interpellanze e interrogazioni formino oggetto di un'unica discussione ai sensi del presente articolo, le mozioni hanno la precedenza e gli interpellanti sono iscritti a parlare subito dopo i proponenti di ciascuna mozione. Gli interroganti che non abbiano partecipato alla discussione possono prendere la parola, per la replica, nei limiti di cui all'art. 23, subito dopo il rappresentante della Giunta.
- 3. Nel caso che più mozioni siano discusse congiuntamente, le medesime sono poste in votazione secondo l'ordine di presentazione.

## Art. 37 - Ammissibilità delle interrogazioni, delle interpellanze e delle mozioni

- 1. Le interrogazioni, le interpellanze e le mozioni sono presentate al Sindaco che ne accerta la corrispondenza del contenuto a quanto previsto dagli art. 19, 25 e 29.
- 2. Non sono ammesse interrogazioni, interpellanze e mozioni formulate con frasi ingiuriose o sconvenienti. Non sono parimenti ammesse interrogazioni e interpellanze che riguardino materie estranee alla competenza degli organi comunali.
- 3. Nel caso di formulazioni con frasi ingiuriose o sconvenienti, giudica inappellabilmente il Sindaco.
- 4. Nel caso di materia ritenuta estranea alla competenza degli organi comunali viene data lettura dell'interrogazione, dell'interpellanza al Consiglio, il quale decide senza discussione, a scrutinio palese, sulla ammissibilità.

#### Art. 38 - La risoluzione

- 1. Con la risoluzione uno o più amministratori propongono al Consiglio di esprimere orientamenti o valutazioni politiche su questioni generali che non hanno per oggetto l'Amministrazione comunale.
- 2. Le risoluzioni possono essere presentate da ciascun amministratore e costituiscono atti a se stanti. Esse devono essere redatte per iscritto, adeguatamente motivate e sottoscritte dal proponente.
- 3 Le risoluzioni di particolare rilevanza possono anche essere presentate al Sindaco ventiquattro ore prima della seduta.

4 Le risoluzioni di indirizzo adottate dal Consiglio comunale impegnano la Giunta e i funzionari a predisporre i provvedimenti attuativi successivi nell'ambito degli organi preposti all'adozione ai sensi della legge, dello Statuto e del Regolamento.

# Titolo VI - Funzionamento del Consiglio

## Art. 39 - Convocazione del Consiglio

- 1. La convocazione del Consiglio è effettuata dal Sindaco o, in caso di sua assenza o di impedimento, dal Vicesindaco.
- 2. Il Consiglio può essere convocato su istanza di almeno 1/3 dei Consiglieri, i quali dovranno richiedere l'inserimento all'ordine del giorno di specifiche questioni rientranti nelle competenze consiliari, presentando contestualmente idonea proposta di delibera. L'adunanza deve essere tenuta entro 30 giorni dalla data in cui è pervenuta la richiesta.

#### Art. 40 - Avviso di convocazione

- 1. La convocazione del Consiglio è disposta a mezzo di avvisi, con le modalità di cui al presente regolamento.
- 2. L'avviso di convocazione comprende l'ordine del giorno e contiene l'indicazione del giorno e dell'ora dell'adunanza e della sede dove la stessa sarà tenuta, con invito ai consiglieri comunali a parteciparvi.
- 3. Il Consiglio è convocato in adunanza ordinaria per l'approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto e in adunanza straordinaria in tutti gli altri casi.
- 4. Il Consiglio è convocato d'urgenza quando sussistono motivi rilevanti e indilazionabili che rendono necessaria l'adunanza. In questo caso ogni deliberazione può essere differita al giorno seguente su richiesta della maggioranza dei consiglieri presenti.
- 5. Nell'avviso di convocazione deve essere sempre precisato se l'adunanza ha carattere ordinario, straordinario o d'urgenza e se la stessa si tiene in prima o in seconda convocazione.
- 6. L'avviso di convocazione e l'ordine del giorno sono muniti in calce del bollo del Comune e firmati dal Sindaco o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicesindaco.

## Art. 41 - Modalità e termini di consegna dell'avviso di convocazione

- 1. L'avviso di convocazione, con l'ordine del giorno, deve essere consegnato al domicilio dei consiglieri, a mezzo di un messo comunale. Il messo deve rimettere alla segreteria comunale la dichiarazione di avvenuta consegna, contenente l'indicazione del giorno e dell'ora in cui la stessa è stata effettuata e la firma del ricevente.
- 2. L'avviso di convocazione può inoltre essere trasmesso ai consiglieri che lo richiedono tramite sistemi informatizzati.

- 3. L'avviso di convocazione per le adunanze sia ordinarie che straordinarie deve essere consegnato ai consiglieri almeno cinque giorni prima di quello stabilito per la riunione.
- 4. Per le adunanze convocate d'urgenza l'avviso deve essere consegnato almeno 24 ore prima dell'ora stabilita per la riunione.
- 5. Per le adunanze di seconda convocazione, l'avviso deve essere consegnato almeno un giorno prima di quello stabilito per la riunione.
- 6. Nei termini di cui ai precedenti commi sono inclusi i giorni festivi ricorrenti per calendario.
- 7. L'avviso di convocazione deve essere altresì pubblicato all'albo pretorio almeno il giorno precedente a quello stabilito per la prima adunanza.
- 8. Nel caso in cui, dopo la consegna degli avvisi di convocazione, si debbano aggiungere all'ordine del giorno delle adunanze argomenti urgenti o sopravvenuti, occorre darne avviso scritto ai consiglieri almeno 24 ore prima della riunione, comunicando l'oggetto degli argomenti aggiunti.
- 9. L'eventuale ritardata consegna dell'avviso di convocazione è sanata quando il consigliere interessato partecipa all'adunanza del Consiglio alla quale era stato invitato.
- 10. I consiglieri che non risiedono nel Comune devono designare, entro dieci giorni dalla proclamazione dell'elezione, un domiciliatario residente nel comune indicando, con lettera indirizzata al Sindaco, il nominativo e l'indirizzo della persona alla quale devono essere consegnati gli avvisi di convocazione ed ogni altro atto pertinente alla carica, esonerando l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità nel caso in cui il domiciliatario non provvedesse a recapitare tempestivamente tali documenti.
- 11. Fino a quando non è effettuata la designazione di cui al comma precedente, il Sindaco provvede a far spedire l'avviso di convocazione al domicilio anagrafico del consigliere, a mezzo di raccomandata postale con avviso di ricevimento o mediante sistemi informatizzati, senza bisogno di osservare altre particolari formalità. La spedizione deve avvenire entro il termine previsto per la consegna dell'avviso a domicilio. Con tale spedizione si considera osservato, ad ogni effetto, l'obbligo di consegna dell'avviso di convocazione e rispettati i termini fissati dalla legge e dal regolamento.

#### Art. 42 - Ordine del giorno

- 1. L'ordine del giorno contiene l'elenco degli argomenti da trattare nella seduta.
- 2. L'ordine del giorno deve essere articolato nel modo seguente:
  - a) comunicazioni del Sindaco e della Giunta;
  - b) esame delle proposte di deliberazione e di atti consiliari;
  - c) svolgimento di interrogazioni e interpellanze;
  - d) esame delle mozioni.
- 3. Le interrogazioni, le interpellanze e le mozioni sono iscritte secondo l'ordine di presentazione.
- 4. Nessuna proposta può essere iscritta all'ordine del giorno se non sono state adempiute le formalità relative al deposito degli atti.
- 5. Su proposta di un consigliere, che interviene per non più di cinque minuti, il Consiglio può decidere l'inversione della trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno, dopo aver

sentito un consigliere contro e uno a favore per non più di cinque minuti ciascuno. Ove sia necessario, il Consiglio decide con votazione a scrutinio palese.

## Art. 43 - Deposito degli atti

- 1. Gli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno devono essere depositati presso la Segreteria comunale almeno 5 giorni prima dell'ora di svolgimento del Consiglio, e visionabili nelle ore d'ufficio. Gli atti relativi alle adunanze convocate d'urgenza o ad argomenti aggiunti all'ordine del giorno, sono depositati almeno 24 ore prima della riunione.
- 2. Le proposte relative all'approvazione o modifica dello Statuto comunale e/o dei regolamenti devono essere comunicate ai consiglieri contestualmente alla consegna dell'ordine del giorno relativo all'adunanza nella quale deve esserne iniziato l'esame.

#### Art. 44 - Adunanze di prima convocazione

- 1. Il Consiglio, in prima convocazione, non può deliberare se non interviene almeno la metà dei consiglieri assegnati al Comune.
- 2. L'adunanza si tiene all'ora fissata nell'avviso di convocazione. Il numero dei presenti viene accertato mediante l'appello nominale, eseguito dal Segretario comunale e i cui risultati sono annotati a verbale. Qualora i consiglieri non siano inizialmente presenti nel numero prescritto, il Sindaco dispone che si rinnovi l'appello quando tale numero risulta raggiunto.
- 3. Nel caso in cui, trascorsa un'ora da quella fissata nell'avviso di convocazione ed eseguito l'appello, sia constatata la mancanza del numero di consiglieri necessario per deliberare validamente, il Sindaco ne fa prendere atto nel verbale e dichiara deserta l'adunanza.

#### Art. 45 - Adunanze di seconda convocazione

- 1. L'adunanza di seconda convocazione fa seguito, in un giorno diverso, per gli argomenti iscritti all'ordine del giorno, ad altra riunione andata deserta per mancanza del numero legale.
- 2. L'adunanza che segue ad una prima iniziata con la presenza del numero legale dei consiglieri ed interrotta nel suo corso per essere venuto meno il numero minimo dei presenti, è pure essa di seconda convocazione per gli affari rimasti da trattare nella prima.
- 3. Nell'adunanza di seconda convocazione, che deve avere luogo in un giorno diverso da quello in cui fu convocata la prima, le deliberazioni sono valide purché intervengano almeno quattro membri del Consiglio.
- 4. Il giorno e l'ora delle sedute di seconda convocazione sono stabiliti dal Sindaco. La convocazione viene effettuata con avvisi scritti la cui consegna ha luogo con le modalità previste per la prima convocazione e nei termini di cui al comma quinto dell'art. 41.
- 5. L'avviso spedito per la prima convocazione può stabilire anche il giorno e l'ora per la seconda, nel caso che essa si renda necessaria.

6. Trascorsa un'ora da quella fissata per l'inizio della seduta di seconda convocazione e ove manchi il numero minimo previsto per renderla valida ai sensi del comma 3, essa viene dichiarata deserta.

#### Art. 46 - Adunanze pubbliche e segrete

- 1. Le adunanze del Consiglio sono, di norma, pubbliche e chiunque può assistervi, nell'apposito spazio riservato al pubblico.
- 2. Il Consiglio può, tuttavia, riunirsi in seduta segreta o deliberare di continuare in seduta segreta la discussione su determinati argomenti.
- 3. Gli argomenti da esaminare in seduta segreta devono essere precisati nell'ordine del giorno dell'adunanza.
- 4. L'adunanza del Consiglio si tiene in forma segreta quando vengono trattati argomenti che comportano apprezzamento della capacità, moralità, correttezza o sono esaminati fatti e circostanze che richiedano valutazioni delle qualità morali e delle capacità professionali di persone.
- 5. Le nomine a cariche o ad incarichi pubblici si effettuano in seduta pubblica.

## Art. 47 - La partecipazione del Segretario comunale

1. Il Segretario comunale partecipa alle adunanze del Consiglio ed esercita le sue funzioni intervenendo, su richiesta del Sindaco, sia per fornire informazioni e chiarimenti al fine di facilitare l'esame dell'argomento in discussione, sia per esprimere il suo parere di legittimità quando il Consiglio intende assumere una deliberazione difforme alla proposta sulla quale egli ha espresso il parere di competenza in sede istruttoria, secondo quanto previsto dal precedente art. 18.

## Art. 48 - Redazione e firma del verbale dell'adunanza

- 1. Il verbale delle adunanze è l'atto pubblico che documenta la volontà espressa dal Consiglio attraverso le deliberazioni adottate.
- 2. Alla sua redazione provvede il Segretario comunale o un altro dipendente comunale designato dal Segretario.
- 3. Il verbale costituisce il resoconto fedele dell'andamento della seduta consiliare e riporta i motivi principali delle discussioni ed il numero dei voti favorevoli, contrari ed astenuti su ogni proposta.
- 4. Quando gli interessati ne fanno richiesta al Sindaco, i loro interventi sono integralmente riportati a verbale, purché il relativo testo scritto sia fatto pervenire al Segretario, che ne dà lettura al Consiglio.

- 5. Ogni consigliere può chiedere che nel verbale della seduta si faccia constare di una sua dichiarazione o del suo voto o dei motivi del medesimo.
- 6. E' consentito l'impiego, da parte del Segretario, di apparati di registrazione ai fini della verbalizzazione delle adunanze.
- 7. I registri dei verbali delle sedute del Consiglio sono depositati nell'archivio comunale a cura del Segretario comunale.
- 8. Il rilascio di copie, estratti e certificazioni desunti dai predetti registri è disposto dal Segretario comunale.

## Art. 49 - Disciplina delle sedute

- 1. Nessuno può parlare senza aver chiesto e ottenuto la parola dal Sindaco.
- 2. Nella discussione degli argomenti all'ordine del giorno, i consiglieri hanno il più ampio diritto di esprimere apprezzamenti, critiche, rilievi e censure, ma i loro interventi devono riguardare atteggiamenti, comportamenti, opinioni o comportamenti politico-amministrativi.
- 3. Tale diritto è esercitato escludendo qualsiasi riferimento alla vita privata e alle qualità personali di alcuno e va in ogni caso contenuto entro i limiti dell'educazione, della prudenza e del rispetto civile. Non è consentito fare imputazioni di mala intenzione, che possano offendere l'onorabilità delle persone.
- 4. Se un consigliere turba l'ordine, pronuncia parole sconvenienti o lede i principi affermati nei precedenti commi, il Sindaco lo richiama. Il richiamato può presentare al Consiglio le sue spiegazioni.
- 5. Il Sindaco decide se mantenere il richiamo all'ordine e, in questo caso, può togliere anche la parola al consigliere richiamato durante tutta la discussione dell'argomento.
- 6. Dopo un secondo richiamo all'ordine avvenuto nella stessa seduta il Sindaco può escludere il consigliere dall'aula per tutto il resto della seduta.
- 7. Se il consigliere non ottempera all'ordine di allontanarsi dall'aula, la seduta viene sospesa.
- 8. Indipendentemente dal richiamo all'ordine, l'esclusione può essere proposta dal Sindaco contro un consigliere che provochi tumulti o disordini nell'assemblea o trascenda ad oltraggi o vie di fatto.

## Art. 50 - Sospensione e scioglimento delle sedute

1. Il Sindaco può sospendere o togliere la seduta, se lo ritiene necessario, anche per il mantenimento dell'ordine. Se la seduta è tolta, il Consiglio si intende convocato senz'altro per il successivo giorno non festivo, all'ora medesima del giorno precedente, salvo diversa disposizione.

## Art. 51 - Disciplina dello spazio riservato al pubblico

- 1. Il pubblico che assiste alle adunanze del Consiglio deve restare nell'apposito spazio allo stesso riservato, tenere un comportamento corretto, astenersi da ogni manifestazione di assenso o dissenso dalle opinioni espresse dai consiglieri o dalle decisioni adottate dal Consiglio
- 2. Non è consentita l'esposizione di cartelli, striscioni e l'uso di qualsiasi altro mezzo che interferisca con l'esercizio delle funzioni del Consiglio o rechi disturbo allo stesso.
- 3. È fatto divieto ai giornalisti ed al pubblico di introdurre nella tribuna apparecchi registratori e macchine fotografiche, salvo autorizzazione del Sindaco.
- 4. I poteri per il mantenimento dell'ordine nella parte della sala destinata al pubblico spettano al Sindaco, che li esercita avvalendosi, ove occorra, degli agenti di polizia locale.
- 5. La forza pubblica può entrare nell'aula solo su richiesta del Sindaco e dopo che la seduta sia stata sospesa o tolta.
- 6. Quando una o più persone che assistono all'adunanza arrecano turbamento ai lavori della stessa o al pubblico presente, il Sindaco, dopo averle verbalmente diffidate a tenere un comportamento conforme a quanto stabilito dal primo comma, può ordinare il loro allontanamento dalla sala fino al termine dell'adunanza.
- 7. In caso di oltraggio fatto dal pubblico al Consiglio o ad alcuno dei suoi membri nell'esercizio delle sue funzioni o di resistenza agli ordini del Sindaco, questi può ordinare l'allontanamento immediato del responsabile informando, se del caso, l'autorità competente.

#### Art. 52 - Forma e contenuti delle deliberazioni

- 1. L'atto deliberativo adottato dal Consiglio deve contenere tutti gli elementi essenziali, necessari affinché sia valido ed efficace. Tutti gli atti devono essere motivati.
- 2. Su ogni proposta di deliberazione deve essere espresso il parere del Segretario comunale sotto il profilo di legittimità. Lo stesso Segretario comunale o i responsabili degli uffici e dei servizi, qualora nominati, ciascuno in relazione alle proprie competenze, esprimono anche il parere in ordine di regolarità tecnica e/o contabile. I pareri debbono essere inseriti nella deliberazione.
- 3. L'istruttoria della deliberazione è effettuata dal Segretario comunale il quale cura che i pareri siano espressi in modo chiaro, univoco ed esauriente, assicurando al Consiglio tutti gli elementi di valutazione necessari per assumere le decisioni che allo stesso competono.
- 4. Il testo della deliberazione proposto, depositato nei termini stabiliti dal regolamento è sottoposto a votazione senza che ne sia data lettura, salvo che la stessa sia espressamente richiesta da un consigliere, precisandone i motivi.

## Art. 53 - Approvazione, revoca e modifica delle deliberazioni

- 1. Il Consiglio approvando una deliberazione, con le modalità di cui agli artt. 65 e seguenti, l'adotta secondo il testo, originario o emendato, conforme allo schema proposto in votazione.
- 2. Il Consiglio, secondo i principi dell'autotutela, ha il potere discrezionale per procedere alla revoca, alla modifica, all'integrazione o alla sostituzione delle proprie deliberazioni, in particolare quando si accertino o si presentino fatti e circostanze che non sono stati valutati al momento dell'adozione del provvedimento.

- 3. Nei provvedimenti del Consiglio di cui al precedente comma deve essere fatta espressa menzione della volontà dell'organo di revocare, modificare, integrare o sostituire la deliberazione già adottata, richiamandone gli estremi.
- 4. Nei casi in cui gli atti con i quali si dispongono revoche, modifiche, integrazioni o sostituzioni di precedenti deliberazioni esecutive comportino, per effetto delle posizioni nel frattempo costituitesi od acquisite, danni a terzi, gli atti stessi prevedono gli interventi diretti a disciplinare i relativi rapporti.

#### Art. 54 - Inizio della discussione

- 1. Il Consiglio può discutere e deliberare soltanto su argomenti che siano iscritti all'ordine del giorno.
- 2. La lettura degli oggetti e degli atti posti in discussione è fatta, di norma, dal Sindaco.
- 3. Per discutere e deliberare su materie di particolare urgenza, che non siano all'ordine del giorno, è necessaria una deliberazione del Consiglio assunta a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti.
- 4. La discussione può avere inizio in due modi:
  - a) con la lettura di una proposta iscritta all'ordine del giorno per iniziativa della Giunta o di un consigliere;
  - b) con l'intervento del proponente, per non più di dieci minuti.
- 5. Quando la proposta è stata tempestivamente distribuita in copia ai consiglieri, non si procede alla lettura.

## Art. 55 - Interruzione della discussione

- 1. La discussione può essere interrotta soltanto:
  - a) per domandare il rinvio della proposta all'esame della Giunta;
  - b) per proporre un accertamento, una mozione d'ordine o il richiamo all'osservanza della legge o del regolamento;
  - c) per domandare la chiusura della discussione;
  - d) per brevi sospensioni della seduta, su proposta dei consiglieri approvata dal Consiglio;
  - e) per l'aggiornamento dei lavori del Consiglio.

### Art. 56 - Facoltà di parlare e durata degli interventi

1. I consiglieri che intendono prendere la parola su di un argomento debbono farne richiesta al Sindaco.

- 2. Il Sindaco dà facoltà di parlare secondo l'ordine delle richieste, salva l'opportunità di alternare, per quanto possibile, oratori di gruppi diversi.
- 3. Nessuno può parlare più di due volte nella discussione generale di uno stesso argomento, tranne che per un richiamo al regolamento o per fatto personale.
- 4. Sui progetti di regolamento e sui provvedimenti amministrativi ogni oratore può parlare per la durata di dieci minuti nel primo intervento e di cinque minuti nel secondo.
- 5. Nessun intervento può essere interrotto o rimandato, per la sua continuazione, da una seduta all'altra.

## Art. 57 - Proposte di articoli aggiuntivi e di emendamenti

- 1. Ogni consigliere ha diritto di proporre, per iscritto, articoli aggiuntivi ed emendamenti ai provvedimenti in discussione.
- 2. L'emendamento consiste nella proposta di parziale modificazione da apportare al testo di un determinato atto.
- 3. Gli emendamenti possono essere proposti dal Sindaco, dagli Assessori, dai consiglieri.
- 4. Gli emendamenti sono presentati per iscritto al Sindaco entro il secondo giorno precedente quello dell'adunanza. Le proposte di emendamenti pervenute prima dell'adunanza sono subito trasmesse dal Sindaco al Segretario comunale che ne cura con procedura d'urgenza l'istruttoria e l'acquisizione dei pareri prescritti o ritenuti opportuni.
- 5. Nel corso dell'adunanza gli emendamenti debbono essere presentati per iscritto al Sindaco prima della chiusura della discussione generale dei provvedimenti a cui si riferiscono. Il Sindaco ne trasmette copia a ciascun amministratore. Il Segretario comunale, su richiesta del Sindaco, esprime parere su di essi nell'ambito delle sue competenze. Su richiesta effettuata dal Segretario comunale per acquisire i necessari elementi di valutazione, l'ulteriore trattazione della delibera è rinviata dopo l'ultimo punto all'ordine del giorno. Quando tali elementi non sono acquisibili nel corso della riunione, la deliberazione può essere rinviata all'adunanza successiva.
- 6. Il Sindaco può dichiarare inammissibili gli emendamenti che siano formulati con frasi sconvenienti o che siano relativi ad argomenti estranei all'oggetto della discussione o contrastanti con precedenti deliberazioni già adottate nella stessa seduta in cui sono discussi, o con altri emendamenti o subemendamenti precedentemente approvati e può rifiutarsi di metterli in votazione.

## Art. 58 - Discussione degli emendamenti

- 1. Su tutti gli emendamenti presentati ad uno stesso articolo o a uno stesso oggetto se non è redatto in articoli si svolge un'unica discussione.
- 2. Nessun consigliere, anche se presentatore di più emendamenti, può parlare più di una volta in relazione allo stesso articolo o alla stessa sezione e per non più di cinque minuti. Esaurita la discussione, il relatore e il Sindaco si pronunciano in merito agli emendamenti.

3. Tutti gli amministratori proponenti possono comunicare al Sindaco, prima dell'inizio della discussione degli emendamenti, l'intento di ritirare gli emendamenti proposti.

#### Art. 59 - Fatto personale

- 1. È fatto personale l'essere intaccato nella propria condotta o il sentirsi attribuire opinioni contrarie a quelle espresse.
- 2. Chi chiede la parola per fatto personale deve specificare in che cosa esso consista. Il Sindaco decide; se il consigliere insiste, il Consiglio, senza discussione, decide a scrutinio palese.
- 3. L'intervento per fatto personale deve avvenire immediatamente e non può superare i cinque minuti.

#### Art. 60 - Richiamo all'argomento

- 1. Se un oratore si discosta dall'argomento, il Sindaco può richiamarlo.
- 2. Se il Sindaco ha richiamato due volte all'argomento in discussione un oratore che seguita a discostarsene, può togliergli la parola per il resto della discussione; se l'oratore insiste, il Consiglio, senza discussione, decide a scrutinio palese.

#### Art. 61 - Mozioni d'ordine

1. I richiami al regolamento, per l'ordine del giorno o per la priorità delle votazioni, la cui durata non può eccedere i cinque minuti, hanno la precedenza sulle questioni principali e ne fanno sospendere la discussione. In questi casi non può parlare, dopo la formulazione del richiamo, che un oratore contro e uno a favore e per non più di cinque minuti ciascuno. Ove il Consiglio sia chiamato a decidere sul richiamo, la votazione ha luogo a scrutinio palese.

## Art. 62 - Questione pregiudiziale e sospensiva

- 1. La questione pregiudiziale, cioè che un dato argomento non debba discutersi, e la questione sospensiva, cioè che la discussione o deliberazione debba rinviarsi, possono essere proposte da ogni consigliere prima che abbia inizio la discussione generale su un progetto di regolamento o su un provvedimento amministrativo. Il Sindaco ha tuttavia la facoltà di ammetterle anche nel corso della discussione qualora la presentazione sia giustificata da nuovi elementi emersi nel corso del dibattito.
- 2. In tal caso la discussione sull'argomento può iniziare o continuare soltanto dopo che la questione sia stata respinta a scrutinio palese, applicandosi, per la discussione, la procedura prevista dal precedente art. 61.

#### Art. 63 - Chiusura della discussione

- 1. Quando non vi siano più consiglieri iscritti a parlare, il Sindaco dichiara chiusa la discussione generale e dà la parola al relatore e al proponente.
- 2. Il Consiglio, su proposta del Sindaco o di almeno tre amministratori, può dichiarare, la chiusura della discussione quando, pur essendovi altre richieste di intervento, ritenga che esse abbiano carattere pretestuoso o dilatorio, dato che l'argomento è stato sufficientemente dibattuto. Ciò può avvenire solo quando sia intervenuto almeno un consigliere per ciascun gruppo.
- 3. Dichiarata chiusa la discussione, la parola può essere concessa, per la dichiarazione di voto, ad un solo consigliere per gruppo e per una durata non superiore a cinque minuti ciascuno. Qualora uno o più consiglieri di un gruppo dissentano dalla posizione dichiarata dal capogruppo, hanno diritto anch'essi di intervenire, precisando la loro posizione nel richiedere la parola. I loro interventi devono essere contenuti entro il limite di tempo sopra stabilito.

#### Art. 64 - Correzioni formali

- 1. Prima della votazione finale, il Sindaco, un membro della Giunta o un consigliere possono richiamare l'attenzione del Consiglio sulle correzioni di forma ritenute opportune, nonché sopra quelle disposizioni già approvate che appaiono in contrasto tra loro o inconciliabili con le finalità dei provvedimenti, proponendo le rettifiche ritenute opportune, sulle quali il Consiglio decide.
- 2. In ogni caso il Sindaco provvede al coordinamento formale del testo approvato.

#### Art. 65 - Modi di votazione

- 1. I consiglieri votano, normalmente a scrutinio palese.
- 2. Le votazioni in forma segreta sono effettuate quando siano prescritte espressamente dallo Statuto o dal presente regolamento e nei casi in cui il Consiglio deve esprimere, con il voto, l'apprezzamento e la valutazione delle qualità e dei comportamenti di persone.

## Art. 66 - Votazioni in forma palese

1. Nelle votazioni in forma palese i consiglieri votano per alzata di mano o per appello nominale.

- 2. Spetta al Sindaco indicare, prima dell'inizio della votazione, la modalità con la quale la stessa sarà effettuata.
- 3 Il Sindaco pone ai voti il provvedimento proposto, invitando prima a votare coloro che sono favorevoli, dopo i contrari ed infine gli astenuti per indicare la loro posizione.
- 4. I consiglieri che si astengono dal votare si computano nel numero dei presenti ai fini della verifica del numero legale, ma non fra i votanti.
- 5. Controllato l'esito della votazione con la collaborazione del Segretario comunale, il Sindaco ne proclama il risultato.
- 6. La votazione è soggetta a controprova, se questa è richiesta anche da un solo consigliere, purché immediatamente dopo la sua effettuazione.
- 7. Alla votazione per appello nominale si procede su proposta del Sindaco o di almeno un quinto dei consiglieri.
- 8. Il Segretario comunale effettua l'appello, al quale i consiglieri rispondono votando ad alta voce. Il risultato della votazione è riscontrato e riconosciuto dal Sindaco, con l'assistenza del Segretario comunale.
- 9. Il voto espresso da ciascun consigliere, nelle votazioni per appello nominale, è annotato a verbale.

#### Art. 67 - Votazione a scrutinio segreto

- 1. La votazione a scrutinio segreto è effettuata a mezzo di schede.
- 1. Le stesse sono predisposte dalla segreteria comunale, in bianco, uguali di colore e formato, prive di segni di riconoscimento.
- 2. Quando il Consiglio è chiamato ad esprimersi su una proposta a scrutinio segreto, ogni consigliere esplicita il suo voto favorevole o contrario scrivendo, rispettivamente, "SI" o "NO" sulla scheda.
- 3. Quando la votazione concerne persone, ogni consigliere scrive sulla scheda i nomi di coloro che intende eleggere, nel numero indicato nello schema di deliberazione sottoposto al Consiglio.
- 4. Nelle elezioni nelle quali si debba segnare nella scheda più di un nominativo, le schede recanti un numero di nominativi inferiore al previsto sono valide. I nominativi iscritti nella scheda oltre il numero previsto si considerano come non scritti, iniziando, nell'ordine, dal primo in eccedenza.
- 5. Ad evitare designazioni dubbie, qualora vi siano più candidati che abbiano lo stesso cognome, il Sindaco deve invitare i consiglieri a procedere alla designazione mediante precisazione del cognome e nome dei candidati. Le designazioni dubbie sono annullate.
- 6. 7 Per la nomina di rappresentanti del consiglio presso enti, organismi e commissioni, riservata alla maggioranza o minoranza consiliari, queste votano separatamente i propri rispettivi candidati, designati in precedenza.
- 7. Terminata la votazione, il Sindaco, con l'assistenza del Segretario, procede ad alta voce allo spoglio delle schede e al computo dei voti, comunica al Consiglio il risultato e proclama gli eletti.

- 8. Gli astenuti, le schede bianche e le schede nulle si computano agli effetti della determinazione del numero legale e dell'accertamento della prescritta maggioranza dei voti.
- 9. Se il numero delle schede immesse nell'urna non è corrispondente al numero delle schede distribuite, la votazione è dichiarata nulla e si procede a nuova votazione.
- 10. Sono nulle le designazioni attribuite a persone ineleggibili. Se uno stesso nominativo è ripetuto due o più volte nella medesima scheda, la scheda è valida, ma il nominativo è conteggiato una sola volta.

#### Art. 68 - Esito delle votazioni

- 1. Salvo che per i provvedimenti per i quali si richiede un quorum speciale di maggioranza di voti, espressamente previsti dalle leggi o dallo Statuto comunale, ogni deliberazione del Consiglio s'intende approvata quando abbia ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei presenti, ossia un numero di voti a favore pari ad almeno la metà più uno dei presenti.
- 2. I consiglieri che dichiarano di astenersi dalla votazione sono computati agli effetti della determinazione del numero legale e dell'accertamento della prescritta maggioranza di voti.
- 3. Le schede bianche o nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti.
- 4. In caso di parità dei voti la proposta non è approvata. La votazione infruttuosa per parità di voti non esaurisce l'argomento posto all'ordine del giorno e pertanto non preclude la rinnovazione del voto nella stessa adunanza.
- 5. Salvo i casi particolari espressamente previsti dalla legge o dallo Statuto comunale, una deliberazione respinta alla prima o non approvata alla seconda votazione non può, nella stessa adunanza, essere ulteriormente oggetto di discussione e di votazione. Può essere riproposta al Consiglio solo in un'adunanza successiva.

#### Art. 69 - Votazione dei progetti di regolamento

- 1. I singoli articoli di un progetto di regolamento e gli eventuali emendamenti formano oggetto di separate votazioni normalmente effettuate a scrutinio palese. Tuttavia, se un articolo o un emendamento non sollevano obiezione, il Sindaco può dichiararli approvati.
- 2. Nel caso in cui il primo articolo di un progetto di regolamento sia respinto, si intende respinto l'intero progetto.
- 3. La votazione finale di un progetto di regolamento ha luogo immediatamente dopo la discussione e l'approvazione degli articoli e le eventuali dichiarazioni di voto.
- 4. Quando un progetto di regolamento consta di un solo articolo, su cui non siano stati presentati emendamenti, non si vota l'articolo, ma si procede senz'altro alla votazione finale.

## Art. 70 - Votazione delle proposte di provvedimenti amministrativi

1. Se una proposta di provvedimento amministrativo è composta di più articoli o di più disposizioni, i singoli articoli e le singole disposizioni formano oggetto di separate votazioni, normalmente effettuate a scrutinio palese; tuttavia, se non è sollevata alcuna obiezione, il Sindaco può mettere in votazione la proposta nel suo complesso.

## Art. 71 - Facoltà di parlare durante la votazione

1. Iniziatasi la votazione, non è più concessa la parola fino alla proclamazione del risultato della votazione, salvo che per un richiamo alle disposizioni del regolamento relative allo svolgimento della votazione in corso.

## Titolo VII - Termine della Consiliatura

#### Art. 72 - Effetti della fine consiliatura

1. Le proposte di regolamento, le proposte di atti amministrativi, le mozioni, gli ordini del giorno, le risoluzioni, le interpellanze e le interrogazioni non esaminati e non trattati dal Consiglio decadono allo scadere della legislatura.

#### Art. 73 - Termine della consiliatura

1. Nei casi di scadenza naturale della consiliatura al termine del quinquennio, a decorrere dal quarantacinquesimo giorno antecedente la data delle elezioni, i poteri del Consiglio sono prorogati, solo per l'adozione degli atti indifferibili ed urgenti, fino alla prima riunione del nuovo Consiglio.

## Art. 74 - Archivio del Consiglio

- 1. Debbono essere conservati nell'Archivio del Consiglio:
  - a) gli originali dei verbali ed i resoconti delle sedute consiliari;
  - b) il registro cronologico dei progetti di Regolamenti comunali;
  - c) gli atti e la corrispondenza del Sindaco, nell'esercizio delle sue funzioni di Presidente del Consiglio ed i relativi registri di protocollo.

# Titolo VIII - Anagrafe patrimoniale

## Art. 75 - Istituzione dell'anagrafe patrimoniale

- 1. Presso la segreteria del Comune è istituita l'anagrafe patrimoniale dei consiglieri componenti la Giunta.
- 2. Ogni componente della Giunta, entro sessanta giorni dalla convalida della sua elezione, deve presentare alla segreteria del Comune una dichiarazione dalla quale risultino lo stato patrimoniale e tutti i redditi provenienti da attività di qualunque genere o natura.
- 3. Tale dichiarazione deve essere corredata da copia debitamente firmata dei modelli che il componente della Giunta è tenuto a presentare annualmente agli uffici delle imposte dirette ai fini fiscali.
- 4. Qualora uno dei familiari iscritti nel modello fiscale si opponga, il componente della Giunta lo farà risultare con apposita dichiarazione e si limiterà a presentare i quadri che lo riguardano.
- 5. Ogni componente della Giunta deve presentare annualmente la dichiarazione di cui al comma 2, debitamente aggiornata, entro il termine previsto dalle norme statali per la presentazione della dichiarazione dei redditi.
- 6. Ogni cittadino può prendere visione dell'anagrafe patrimoniale con semplice richiesta scritta alla segreteria del Comune.
- 7. Dell'avvenuta istituzione dell'anagrafe patrimoniale è dato avviso ai cittadini mediante affissione all'albo pretorio.

#### Art. 76 - Modalità per l'accertamento della veridicità

- 1. Ogni cittadino può richiedere al Sindaco, con istanza scritta e motivata, che si accerti la veridicità di quanto dichiarato dal singolo componente della Giunta.
- 2. L'istanza deve contenere le generalità e la residenza dell'istante e deve essere sottoscritta con firma autenticata.

#### Art. 77 - Procedura di accertamento

- 1. Se l'istanza è regolare ed ammissibile, il Sindaco la iscrive all'ordine del giorno della prima seduta successiva del Consiglio, dandone contestuale comunicazione al richiedente.
- 2. Il Consiglio può respingere l'istanza solo con voto palese e la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti.
- 3. Il Consiglio, qualora ritenga sufficientemente motivata l'istanza, nomina una commissione speciale di inchiesta composta da tre consiglieri di cui uno della minoranza e da un cittadino non consigliere scelto tra tre nominativi segnalati dal Sindaco del comune di residenza del componente della Giunta sottoposto ad inchiesta che li sorteggia nelle liste dei giudici popolari del proprio comune.

- 4. Ai cittadini nominati membri della commissione speciale di inchiesta compete, a carico dell'Amministrazione comunale, lo stesso trattamento previsto dalla legislazione statale vigente per i giudici popolari di corte di assise di primo grado.
- 5. La commissione speciale d'inchiesta procede a tutti gli accertamenti necessari per verificare la veridicità della dichiarazione presentata dal componente della Giunta nei cui confronti viene effettuata l'indagine.
- 6. Dell'esito dell'inchiesta è redatta, a cura della commissione, relazione scritta e documentata, che deve essere trasmessa al Sindaco per l'iscrizione all'ordine del giorno del Consiglio.
- 7. Qualora l'inchiesta non possa concludersi con un documento esauriente e probatorio per effetto della mancata collaborazione del componente della Giunta che ne è oggetto, la commissione provvede a redigere un documento informativo finale di cui è data lettura pubblica nella prima seduta successiva del Consiglio da parte del Sindaco.
- 8. Analoga comunicazione viene data dei nominativi dei componenti della Giunta inadempienti all'obbligo di presentare la denuncia nei termini di cui al presente regolamento.
- 9. Qualora i fatti accertati dalla commissione speciale d'inchiesta possano costituire reato, l'intera documentazione relativa all'inchiesta deve essere trasmessa, a cura del Sindaco, alla magistratura e ai competenti uffici finanziari dello Stato.
- 10. La documentazione acquisita deve essere in ogni caso trasmessa agli uffici finanziari dello Stato nel caso che questi ne facciano richiesta.

# Titolo IX - Disposizioni finali

### Art. 78 - Modificazioni al regolamento

1. Le modificazioni al presente regolamento sono adottate a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.

#### Art. 79 - Entrata in vigore

- 1. Il presente regolamento entrerà in vigore dopo che sarà divenuta esecutiva la deliberazione con la quale è stato approvato.
- 2. Dopo l'esecutività della deliberazione, il regolamento è pubblicato all'albo pretorio sul sito istituzionale del Comune per quindici giorni.
- 3. Il regolamento dovrà essere conservato in luogo accessibile a chiunque intenda consultarlo.